

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 291

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
9 novembre 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 1307/2007 della Commissione, dell'8 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti- coli	1
Regolamento (CE) n. 1308/2007 della Commissione, dell'8 novembre 2007, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali	3
Regolamento (CE) n. 1309/2007 della Commissione, dell'8 novembre 2007, recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007.....	5
Regolamento (CE) n. 1310/2007 della Commissione, dell'8 novembre 2007, recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007	6
Regolamento (CE) n. 1311/2007 della Commissione, dell'8 novembre 2007, che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutti- coli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola, mele e pesche)	7
Regolamento (CE) n. 1312/2007 della Commissione, dell'8 novembre 2007, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutti- coli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)	9
★ Regolamento (CE) n. 1313/2007 della Commissione, dell'8 novembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2002 per quanto concerne la proroga del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per il metalaxil, nonché il regolamento (CE) n. 2024/2006, per quanto concerne la soppressione della deroga relativa al metalaxil ⁽¹⁾	11

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE


(segue)

★ Regolamento (CE) n. 1314/2007 della Commissione, dell'8 novembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda	13
★ Regolamento (CE) n. 1315/2007 della Commissione, dell'8 novembre 2007, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2096/2005 ⁽¹⁾	16
★ Regolamento (CE) n. 1316/2007 della Commissione, dell'8 novembre 2007, relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM da VIIb a VIIk, VIII, IX e X e nelle acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi	23
Regolamento (CE) n. 1317/2007 della Commissione, dell'8 novembre 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	25
★ Informazioni sulla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio e dei regolamenti della Commissione (CE) n. 876/2007 e (CE) n. 877/2007	28

III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

★ Azione comune 2007/720/PESC del Consiglio, dell'8 novembre 2007, che modifica l'azione comune 2004/570/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina	29
---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1307/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai

paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 novembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	81,5
	MK	46,6
	TR	71,7
	ZZ	66,6
0707 00 05	JO	196,3
	MA	42,3
	MK	70,4
	TR	101,6
	ZZ	102,7
0709 90 70	MA	76,0
	TR	121,8
	ZZ	98,9
0805 20 10	MA	97,0
	ZZ	97,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	39,1
	IL	67,2
	TR	110,0
	UY	82,8
	ZZ	74,8
0805 50 10	AR	71,6
	TR	98,9
	ZA	58,3
	ZZ	76,3
0806 10 10	BR	246,8
	TR	121,8
	US	291,2
	ZZ	219,9
0808 10 80	AR	83,4
	AU	183,7
	CA	89,8
	CL	86,8
	MK	19,6
	US	95,5
	ZA	73,5
	ZZ	90,3
0808 20 50	AR	49,4
	CN	93,7
	TR	139,6
	ZZ	94,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1308/2007 DELLA COMMISSIONE**dell'8 novembre 2007****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 9 novembre 2007 ^(a)

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	28,57 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	28,97 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	28,57 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	28,97 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,3106
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	31,06
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	31,49
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	31,49
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,3106

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00 — tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

- a) paesi terzi: Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e Liechtenstein;
- b) territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

^(a) Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

⁽¹⁾ Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell'allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.

REGOLAMENTO (CE) N. 1309/2007 DELLA COMMISSIONE**dell'8 novembre 2007****recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 ⁽²⁾, prevede che siano indette gare parziali.
- (2) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007 e previo esame delle offerte presentate nel-

l'ambito della gara parziale che scade l'8 novembre 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all'esportazione per la gara parziale summenzionata.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade l'8 novembre 2007, la restituzione massima all'esportazione per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007, è di 36,494 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2007 della Commissione (GU L 289 del 7.11.2007, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 1310/2007 DELLA COMMISSIONE**dell'8 novembre 2007****recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

2007, è opportuno fissare la restituzione massima all'esportazione per la gara parziale summenzionata.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) Il regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese ⁽²⁾, prevede che siano indette gare parziali.*Articolo 1*

Per la gara parziale che scade il 7 novembre 2007, la restituzione massima all'esportazione per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 è di 422,21 EUR/t.

(2) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 e previo esame delle offerte presentate nell'ambito della gara parziale che scade il 7 novembre

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1311/2007 DELLA COMMISSIONE**dell'8 novembre 2007****che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola, mele e pesche)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 628/2007 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati titoli di esportazione del sistema B.

- (2) Per i titoli del sistema B richiesti dal 1° luglio al 31 ottobre 2007 occorre fissare, per quanto concerne i pomodori, arance, limoni, uve da tavola, mele e pesche, il tasso di restituzione definitivo al livello del tasso indicativo e fissare la percentuale di rilascio per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio e i tassi di restituzione applicabili, per le domande di titoli di esportazione del sistema B presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 628/2007 dal 1° luglio al 31 ottobre 2007, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 548/2007 (GU L 130 del 22.5.2007, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 145 del 7.6.2007, pag. 7.

ALLEGATO

Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi di restituzione applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 1° luglio al 31 ottobre 2007 (pomodori, arance, limoni, uve da tavola, mele e pesche)

Prodotto	Tasso di restituzione (EUR/t peso netto)	Percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti
Pomodori	20	100 %
Arance	26	100 %
Limoni	50	100 %
Uve da tavola	13	100 %
Mele	22	100 %
Pesche	12	100 %

REGOLAMENTO (CE) N. 1312/2007 DELLA COMMISSIONE**dell'8 novembre 2007****relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1210/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara fissando i tassi indicativi di restituzione ed i quantitativi indicativi titoli d'esportazione del sistema A3 per cui possono essere rilasciati.
- (2) In funzione delle offerte presentate, è necessario fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio delle quantità sulla base delle offerte effettuate a titolo dei suddetti tassi massimi.

- (3) Per i pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele, il tasso massimo necessario per la concessione di titoli a concorrenza del quantitativo indicativo, nel limite dei quantitativi offerti, non è superiore ad una volta e mezza il tasso indicativo di restituzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele, il tasso massimo di restituzione e la percentuale di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 1210/2007 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 274 del 18.10.2007, pag. 3.

ALLEGATO

Rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

Prodotto	Tasso di restituzione massimo (EUR/t netto)	Percentuale di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo
Pomodori	30	100 %
Arance	40	100 %
Limoni	60	100 %
Uve da tavola	—	100 %
Mele	35	100 %

**REGOLAMENTO (CE) N. 1313/2007 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2007**

che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2002 per quanto concerne la proroga del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per il metalaxil, nonché il regolamento (CE) n. 2024/2006, per quanto concerne la soppressione della deroga relativa al metalaxil

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Consiglio e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva ⁽⁴⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 42,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il metalaxil è una delle sostanze attive elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽²⁾.

(2) In conformità dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze ⁽³⁾, per le sostanze attive esaminate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE è scaduto il 31 dicembre 2006.

(3) Il 2 maggio 2003 la Commissione ha adottato la decisione 2003/308/CE concernente la non iscrizione del metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del

(4) Il regolamento (CE) n. 2024/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante misure transitorie in deroga al regolamento (CE) n. 2076/2002 e alle decisioni 98/270/CE, 2002/928/CE, 2003/308/CE, 2004/129/CE, 2004/141/CE, 2004/247/CE, 2004/248/CE, 2005/303/CE e 2005/864/CE intesi a mantenere l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti alcune sostanze attive non figuranti nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE in seguito all'adesione della Romania ⁽⁵⁾, prevede una deroga all'articolo 3 della decisione 2003/308/CE.

(5) La Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato la decisione 2003/308/CE con la sentenza C-326/05 del 18 luglio 2007 ⁽⁶⁾.

(6) L'articolo 233 del trattato dispone che l'istituzione da cui emana l'atto annullato prende i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

(7) Di conseguenza, occorre prolungare il periodo di tempo previsto per il metalaxil dal regolamento (CE) n. 2076/2002, al fine di consentire l'esame di tale sostanza e contemporaneamente l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti metalaxil da parte degli Stati membri. Le modalità della procedura di valutazione del metalaxil dovranno essere definite in un atto specifico. Affinché l'esecuzione della sentenza avvenga al più presto, il periodo va prolungato senza attendere l'adozione di un tale atto.

(8) I regolamenti (CE) n. 2076/2002 e (CE) n. 2024/2006 devono pertanto essere modificati.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27).

⁽³⁾ GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1980/2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 96).

⁽⁴⁾ GU L 113 del 7.5.2003, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 384 del 29.12.2006, pag. 79.

⁽⁶⁾ GU C 235 del 6.10.2007, pag. 5.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2076/2002, dopo la prima frase è inserita la frase seguente:

«Tuttavia, per il metalaxil il periodo di 12 anni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE è prolungato fino al 30 giugno 2010.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

Articolo 2

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2024/2006 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 2 maggio 2003.

REGOLAMENTO (CE) N. 1314/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio, del 19 marzo 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell'Islanda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La partecipazione della Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo è stata convenuta attraverso l'accordo di allargamento del SEE, stipulato il 25 luglio 2007 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia e i paesi candidati SEE.
- (2) In attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'adozione dell'accordo di allargamento del SEE del 2007, è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo di allargamento del SEE. Tale accordo è stato approvato con decisione 2007/566/CE del Consiglio, del 23 luglio 2007, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo e di quattro accordi collegati ⁽²⁾.
- (3) L'accordo di allargamento del SEE del 2007 prevede un protocollo aggiuntivo all'accordo di libero scambio CE-Islanda del 1972. Tale protocollo aggiuntivo stabilisce nuovi contingenti tariffari annui esenti da dazio per l'importazione nella Comunità di taluni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda.
- (4) Per applicare i nuovi contingenti tariffari è necessario modificare il regolamento (CE) n. 499/96.
- (5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, prevede un sistema di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di ricevimento delle dichiarazioni in dogana. Per motivi di semplificazione, lo stesso sistema deve essere applicato ai contingenti tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 499/96.

- (6) I contingenti tariffari previsti dal protocollo aggiuntivo devono essere inizialmente considerati come non critici ai sensi dell'articolo 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93. Pertanto, ad essi non si applica l'articolo 308 *quater*, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.
- (7) In conformità del protocollo aggiuntivo, il volume inutilizzato del contingente tariffario di scampi congelati relativo al 2007 deve essere riportato al corrispondente contingente tariffario per il 2008.
- (8) Conformemente alla decisione 2007/566/CE, i nuovi contingenti tariffari si applicano dal 1° settembre 2007. Il presente regolamento deve essere pertanto applicabile a partire dalla stessa data ed entrare in vigore immediatamente.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 499/96 è modificato come segue:

- 1) Il testo degli articoli 2 e 3 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 2*I contingenti tariffari di cui al presente regolamento sono gestiti conformemente al disposto degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.Tuttavia, l'articolo 308 *quater*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0810 e 09.0811.*Articolo 3*

Nel caso in cui il contingente tariffario del numero d'ordine 09.0810 per il codice NC 0306 19 30 relativo agli scampi congelati non sia esaurito entro la fine del 2007, il volume rimanente è riportato al corrispondente contingente tariffario per il 2008.

A tal fine, i prelievi dal contingente tariffario per il 2007 cesseranno il secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1° aprile 2008. Il giorno lavorativo seguente, il saldo inutilizzato del contingente tariffario 2007 è reso disponibile a titolo del contingente tariffario corrispondente applicabile nel 2008.

⁽¹⁾ GU L 75 del 23.3.1996, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1921/2004 (GU L 331 del 5.11.2004, pag. 5).⁽²⁾ GU L 221 del 25.8.2007, pag. 1.⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

A decorrere da tale data, non possono più essere effettuati prelievi retroattivi o restituzioni sul contingente tariffario specifico per il 2007.»

2) L'allegato è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2007.

Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 499/96 sono inserite le righe seguenti:

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente	Dazio contingente (%)
«09.0810	0306 19 30	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>), congelati	Dall'1.9. al 31.12.2007: 520 tonnellate Dall'1.1. al 31.12.2008: 520 tonnellate Dall'1.1. al 30.4.2009: 174 tonnellate	0 0 0
09.0811	0304 19 35	Filetti di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.), freschi o refrigerati	Dall'1.9. al 31.12.2007: 750 tonnellate Dall'1.1. al 31.12.2008: 750 tonnellate Dall'1.1. al 30.4.2009: 250 tonnellate	0 0 0»

REGOLAMENTO (CE) N. 1315/2007 DELLA COMMISSIONE**dell'8 novembre 2007****sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2096/2005****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 550/2004, la Commissione è tenuta a individuare e adottare le pertinenti disposizioni dei requisiti di sicurezza di Eurocontrol (Eurocontrol Safety Regulatory Requirements — ESARR), tenendo conto della normativa comunitaria vigente. La norma ESARR 1 stabilisce una serie di requisiti di sicurezza applicabili ai fini dell'efficace esercizio della funzione di sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo (air traffic management — ATM).

(2) Il ruolo e le funzioni delle autorità nazionali di vigilanza sono stati definiti nei seguenti regolamenti: regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») ⁽²⁾; regolamento (CE) n. 550/2004; regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») ⁽³⁾ e regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea ⁽⁴⁾. I citati regolamenti prevedono altresì disposizioni relative alla sicurezza dei servizi di navigazione aerea. Mentre la responsabilità di fornire i servizi in condizioni di sicurezza incombe al prestatore di servizi, spetta agli Stati membri garantire una sorveglianza efficace per il tramite delle rispettive autorità nazionali di vigilanza.

(3) Il presente regolamento non deve includere le operazioni e l'addestramento militari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004.

(4) Le autorità nazionali di vigilanza devono procedere a controlli regolamentari di sicurezza e ad esami di sicurezza conformemente al presente regolamento nell'ambito delle ispezioni e delle indagini previste dal regolamento (CE) n. 550/2004.

(5) È opportuno che le autorità nazionali di vigilanza considerino la possibilità di applicare l'approccio alla sorveglianza della sicurezza illustrato nel presente regolamento ad altri settori soggetti a sorveglianza, secondo le necessità, affinché si possa sviluppare una supervisione efficace e coerente.

(6) Conformemente all'allegato 11, sezione 2.26, della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, la norma ESARR 1 dispone il controllo e la valutazione dei livelli di sicurezza raggiunti rispetto ai livelli tollerabili di sicurezza stabiliti per specifici blocchi di spazio aereo. Tuttavia, detti livelli tollerabili di sicurezza non sono stati definiti completamente a livello comunitario e dovranno pertanto essere presi in considerazione dal presente regolamento in una fase successiva.

(7) In tutti i servizi di navigazione aerea, così come nella gestione del flusso di traffico aereo e nella gestione dello spazio aereo, si utilizzano sistemi funzionali per la gestione del traffico aereo. Qualunque modifica dei sistemi funzionali deve pertanto essere sottoposta a sorveglianza della sicurezza.

(8) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 552/2004 dispone che l'autorità di vigilanza nazionale adotti tutte le misure necessarie qualora un sistema o un componente non soddisfi i requisiti essenziali pertinenti. In questo contesto, e in particolare quando è necessario adottare istruzioni di sicurezza, l'autorità nazionale di vigilanza deve considerare l'opportunità di impartire istruzioni agli organismi notificati competenti per il rilascio delle dichiarazioni CE affinché conducano specifiche indagini in merito a detto sistema tecnico.

(9) Le autorità nazionali di vigilanza devono disporre di un periodo sufficiente per prepararsi alla sorveglianza della sicurezza delle modifiche, in particolare per quanto riguarda l'individuazione degli obiettivi e delle norme. Tale individuazione deve poggiare su specifiche comunitarie e altro materiale orientativo pertinente.

⁽¹⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 335 del 21.12.2005, pag. 13.

- (10) La presentazione delle relazioni annuali sulla sorveglianza della sicurezza da parte delle autorità nazionali di vigilanza deve contribuire a garantire la trasparenza e la controllabilità della sorveglianza della sicurezza. Le relazioni devono essere trasmesse allo Stato membro che ha designato o istituito l'autorità redigente. Le relazioni devono altresì essere utilizzate nel contesto della cooperazione regionale e del periodico monitoraggio della sorveglianza della sicurezza a livello internazionale. Le azioni da notificare devono includere informazioni pertinenti riguardanti il controllo delle prestazioni in materia di sicurezza, il rispetto delle norme di sicurezza applicabili dalle organizzazioni che sono oggetto di sorveglianza, il programma dei controlli regolamentari di sicurezza, l'esame delle dimostrazioni di sicurezza, le modifiche dei sistemi funzionali attuate dalle organizzazioni conformemente alle procedure accettate dall'autorità e le istruzioni di sicurezza emanate dall'autorità di vigilanza nazionale.
- (11) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 550/2004, le autorità nazionali di vigilanza adottano le opportune disposizioni per istituire una stretta cooperazione reciproca, al fine di garantire una vigilanza adeguata dei prestatori di servizi di navigazione aerea che forniscono servizi nello spazio aereo di responsabilità di uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato il certificato. Segnatamente, le autorità scambiano le informazioni rilevanti sulla sorveglianza della sicurezza delle organizzazioni.
- (12) Il regolamento (CE) n. 2096/2005 deve conseguentemente essere modificato, al fine di garantire l'applicazione coerente delle disposizioni relative al cielo unico europeo.
- (13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce una funzione di sorveglianza della sicurezza concernente i servizi di navigazione aerea, la gestione dei flussi del traffico aereo (air traffic flow management — ATFM) e la gestione dello spazio aereo (air space management — ASM) per il traffico aereo generale, individuando e adottando le pertinenti disposizioni obbligatorie di cui alle norme di sicurezza di Eurocontrol (ESARR 1) applicabili alla sorveglianza della sicurezza della gestione del traffico aereo, nonché all'ATFM e all'ASM, pubblicate il 5 novembre 2004.

2. Il presente regolamento si applica alle attività delle autorità nazionali di vigilanza e delle organizzazioni riconosciute che agiscono per loro conto, con riferimento alla sorveglianza della sicurezza dei servizi di navigazione aerea, all'ATFM e all'ASM.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 549/2004.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 1) «misura correttiva»: è una misura volta a eliminare la causa della mancata conformità riscontrata;
- 2) «sistema funzionale»: è la combinazione di sistemi, procedure e risorse umane organizzate finalizzata all'assolvimento di una funzione nel contesto della gestione del traffico aereo;
- 3) «organizzazione»: è il prestatore di servizi di navigazione aerea, o l'organismo che provvede alla gestione del flusso di traffico aereo o alla gestione dello spazio aereo;
- 4) «processo»: è la serie di attività correlate o interagenti attraverso la quale i fattori in ingresso (input) sono trasformati in elementi in uscita (output);
- 5) «dimostrazione di sicurezza»: è la dimostrazione e la prova che una modifica proposta del sistema funzionale può essere attuata nel contesto degli obiettivi o delle norme stabiliti dal quadro normativo vigente, in modo compatibile con le norme di sicurezza;
- 6) «istruzione di sicurezza»: è un documento rilasciato o adottato da un'autorità di vigilanza nazionale, che impone l'adozione di misure da eseguire su un sistema funzionale al fine di ripristinare la sicurezza, quando sia comprovato che in caso contrario la sicurezza aerea potrebbe risultarne compromessa;
- 7) «obiettivo di sicurezza»: è la dichiarazione qualitativa e quantitativa che definisce la frequenza o probabilità massima di eventi pericolosi;
- 8) «controllo regolamentare di sicurezza»: è l'esame sistematico e indipendente condotto da un'autorità di vigilanza nazionale, o per conto di tale autorità, al fine di accertare che tutte le misure connesse con la sicurezza, con riferimento ai processi e ai relativi risultati, a prodotti o a servizi, o alcune di esse sono conformi alle disposizioni in materia di sicurezza, sono attuate in modo efficace e sono idonee a raggiungere i risultati previsti;
- 9) «norme di sicurezza»: sono le norme stabilite dalla regolamentazione comunitaria o dalla normativa nazionale e applicabili alla fornitura di servizi di navigazione aerea o all'esercizio delle funzioni ATFM e ASM, con riferimento alla competenza tecnica e operativa e all'idoneità a fornire questi servizi ed esercitare queste funzioni, alla gestione della loro sicurezza, nonché ai sistemi, ai rispettivi componenti e alle procedure connesse;

- 10) «requisito di sicurezza»: è un dispositivo atto a ridurre il rischio, definito dalla strategia di riduzione del rischio per il conseguimento di un determinato obiettivo di sicurezza, compresi i requisiti organizzativi, operativi, procedurali, funzionali, di rendimento e interoperabilità o le caratteristiche del contesto ambientale;
- 11) «verifica»: è la conferma, dietro presentazione di prove oggettive, dell'ottemperanza a determinate disposizioni.

Articolo 3

Funzione di sorveglianza della sicurezza

1. Le autorità nazionali di vigilanza esercitano la sorveglianza della sicurezza nell'ambito del loro compito di supervisione delle norme applicabili ai servizi di navigazione aerea nonché all'ATFM e all'ASM, allo scopo di verificare che dette attività siano fornite in modo sicuro e che siano rispettate le norme di sicurezza e le relative misure di esecuzione.
2. In occasione della conclusione di un accordo riguardante la supervisione delle organizzazioni che operano nei blocchi funzionali di spazio aereo che si estendono nello spazio aereo di responsabilità di più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati individuano e attribuiscono le responsabilità in materia di sorveglianza della sicurezza in modo che:
- a) siano chiaramente individuati specifici responsabili dell'attuazione di ciascuna disposizione del presente regolamento;
- b) gli Stati membri abbiano una visione completa dei meccanismi di sorveglianza della sicurezza e dei loro risultati.

Gli Stati membri rivedono periodicamente l'accordo e le sue modalità pratiche d'attuazione alla luce in particolare delle prestazioni ottenute in materia di sicurezza.

Articolo 4

Monitoraggio delle prestazioni in materia di sicurezza

1. Le autorità nazionali di vigilanza provvedono a monitorare e valutare periodicamente i livelli di sicurezza raggiunti al fine di verificare il rispetto delle norme di sicurezza applicabili nei blocchi di spazio aereo di loro competenza.
2. Le autorità nazionali di vigilanza utilizzano i risultati del monitoraggio della sicurezza in particolare per individuare i settori nei quali è necessario effettuare in modo prioritario una verifica del rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 5

Verifica della conformità alle norme di sicurezza

1. Le autorità nazionali di vigilanza mettono a punto un processo che consenta loro di verificare:
- a) il rispetto delle norme di sicurezza applicabili, prima del rilascio o del rinnovo di un certificato richiesto per la fornitura di servizi di navigazione aerea, comprese le condizioni di sicurezza che vi sono associate;
- b) il rispetto di qualsiasi obbligo in materia di sicurezza nell'atto di designazione rilasciato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 550/2004;
- c) la continuità della conformità, da parte delle organizzazioni, alle norme di sicurezza applicabili;
- d) l'attuazione degli obiettivi di sicurezza, dei requisiti di sicurezza e delle altre condizioni di sicurezza stabilite:
- i) nelle dichiarazioni CE di conformità o idoneità di sistemi, comprese le dichiarazioni CE di conformità o di idoneità all'uso dei componenti dei sistemi; e
- ii) nelle procedure di valutazione e di riduzione del rischio imposte dalle norme di sicurezza applicabili ai servizi di navigazione aerea, alla gestione del flusso di traffico aereo e alla gestione dello spazio aereo;
- e) l'attuazione delle istruzioni di sicurezza.
2. Il processo di cui al paragrafo 1:
- a) è fondato su procedure documentate;
- b) è sostenuto da documentazione specificamente concepita al fine di fornire al personale addetto alla sorveglianza della sicurezza orientamenti per l'assolvimento delle sue funzioni;
- c) fornisce all'organizzazione interessata un'indicazione dei risultati dell'attività di sorveglianza della sicurezza;
- d) è fondato su controlli regolamentari di sicurezza ed esami di sicurezza condotti ai sensi degli articoli 6, 8 e 9;
- e) fornisce all'autorità di vigilanza nazionale le prove necessarie per sostenere l'adozione delle misure supplementari, in particolare quelle previste dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 549/2004 e dall'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 550/2004, nei casi in cui le norme di sicurezza non siano rispettate.

*Articolo 6***Controlli regolamentari di sicurezza**

1. Le autorità nazionali di vigilanza, o le organizzazioni riconosciute che agiscono per loro conto, conducono controlli regolamentari di sicurezza.

2. I controlli regolamentari di sicurezza di cui al paragrafo 1:

a) forniscono alle autorità nazionali di vigilanza prova della conformità alle norme di sicurezza e alle relative misure di esecuzione, valutando la necessità di un intervento migliorativo o correttivo;

b) sono effettuati indipendentemente dalle attività di audit interno condotte dall'organizzazione interessata nell'ambito dei suoi sistemi di gestione della sicurezza o della qualità;

c) sono effettuati da controllori qualificati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 11;

d) si applicano a tutti o taluni degli elementi delle misure di esecuzione, nonché ai processi, ai prodotti o ai servizi;

e) servono a determinare se:

i) le misure di esecuzione sono conformi alle norme di sicurezza;

ii) gli interventi attuati sono conformi alle misure di esecuzione;

iii) i risultati degli interventi attuati corrispondono ai risultati attesi dalle misure di esecuzione;

f) portano alla correzione di qualsiasi mancata conformità riscontrata ai sensi dell'articolo 7.

3. Nell'ambito del programma di ispezioni previsto dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2096/2005, le autorità nazionali di vigilanza stabiliscono e aggiornano almeno ogni anno il programma di controlli regolamentari di sicurezza al fine di:

a) contemplare tutti i settori che possono potenzialmente dar adito a preoccupazioni concernenti la sicurezza, concentrando l'attenzione sui settori nei quali sono stati riscontrati dei problemi;

b) contemplare tutte le organizzazioni e servizi che operano sotto la supervisione dell'autorità di vigilanza nazionale;

c) garantire che i controlli siano effettuati in modo adeguato al livello di rischio rappresentato dalle attività delle organizzazioni;

d) garantire che sia effettuato un numero sufficiente di controlli su un periodo di due anni in modo da accertare se tutte le organizzazioni interessate rispettano le norme di sicurezza applicabili in tutti i settori pertinenti del sistema funzionale;

e) dare seguito all'attuazione delle misure correttive.

4. Le autorità nazionali di vigilanza possono decidere di modificare il campo d'applicazione dei controlli già pianificati e prevedere controlli supplementari quando ciò risulti necessario.

5. Le autorità nazionali di vigilanza decidono quali disposizioni, elementi, servizi, prodotti, locali e attività devono essere oggetto di controllo entro un determinato arco temporale.

6. Le constatazioni e le mancate conformità riscontrate sono documentate. Queste ultime sono sostenute da prove e definite in riferimento alle norme di sicurezza e alle relative misure di esecuzione, rispetto alle quali il controllo è stato condotto.

È redatta una relazione sul controllo effettuato, che comprende i dettagli delle mancate conformità riscontrate.

*Articolo 7***Misure correttive**

1. L'autorità di vigilanza nazionale comunica le conclusioni del controllo all'organizzazione oggetto dello stesso e chiede simultaneamente che siano adottate misure correttive per rimediare alle non conformità riscontrate, fatte salve altre misure supplementari eventualmente richieste dalle norme di sicurezza applicabili.

2. L'organizzazione oggetto del controllo stabilisce le misure correttive ritenute necessarie per correggere una mancata conformità, indicandone il calendario di attuazione.

3. L'autorità di vigilanza nazionale valuta le misure correttive e la loro attuazione stabilite dall'organizzazione oggetto del controllo e le accetta se risulta dalla valutazione che esse sono sufficienti a rimediare alle mancate conformità riscontrate.

4. L'organizzazione oggetto della verifica intraprende le misure correttive accettate dall'autorità di vigilanza nazionale. Queste misure correttive e il successivo processo di verifica sono portati a termine nel periodo di tempo accettato dall'autorità di vigilanza nazionale.

Articolo 8

Sorveglianza della sicurezza delle modifiche apportate ai sistemi funzionali

1. All'atto di decidere se apportare al proprio sistema funzionale una modifica relativa alla sicurezza, le organizzazioni applicano esclusivamente le procedure accettate dalla rispettiva autorità di vigilanza nazionale. Nel caso di prestatori di servizi del traffico aereo e di prestatori di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza, l'accettazione delle citate procedure da parte dell'autorità di vigilanza nazionale avviene nell'ambito del regolamento (CE) n. 2096/2005.

2. Le organizzazioni notificano alla rispettiva autorità di vigilanza nazionale tutte le modifiche in materia di sicurezza che sono state programmate. Le autorità nazionali di vigilanza stabiliscono a tal fine adeguate procedure amministrative conformemente al diritto nazionale.

3. Salvo i casi in cui si applica l'articolo 9, le organizzazioni possono dare esecuzione alle modifiche notificate in applicazione delle procedure di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Procedura di revisione delle modifiche proposte

1. L'autorità di vigilanza nazionale esamina le dimostrazioni di sicurezza relative ai nuovi sistemi funzionali o alle modifiche che un'organizzazione propone di apportare a sistemi funzionali esistenti quando:

- a) a seguito di una valutazione della gravità effettuata conformemente all'allegato II, punto 3.2.4, del regolamento (CE) n. 2096/2005, si stabilisce una classe di gravità 1 o 2 per le conseguenze potenziali degli eventi pericolosi individuati; o
- b) l'attuazione delle modifiche richiede l'introduzione di nuove norme per il settore dell'aviazione.

Se l'autorità di vigilanza nazionale stabilisce che sia necessario un esame nelle situazioni non contemplate alle lettere a) e b) essa notifica all'organizzazione la sua decisione di effettuare un esame di sicurezza della modifica notificata.

2. L'esame è commensurato al livello di rischio rappresentato dal nuovo sistema funzionale o dalla modifica da apportare a sistemi funzionali esistenti.

L'esame:

- a) fa ricorso a procedure documentate;
- b) è sostenuto da una documentazione specificamente concepita per fornire al personale addetto alla sorveglianza della

sicurezza gli orientamenti necessari per l'assolvimento delle sue funzioni;

- c) tiene conto degli obiettivi di sicurezza, delle norme di sicurezza e delle altre condizioni in materia di sicurezza connesse con la modifica prevista, che sono stati individuati:
 - i) nelle dichiarazioni CE di verifica dei sistemi;
 - ii) nelle dichiarazioni CE di conformità o idoneità all'uso di componenti; oppure
 - iii) nella documentazione relativa alla valutazione e alla riduzione dei rischi, stabilita conformemente alle norme di sicurezza applicabili;
- d) stabilisce le condizioni di sicurezza supplementari relative all'attuazione della modifica;
- e) valuta l'accettabilità delle dimostrazioni di sicurezza presentate, tenendo conto dei seguenti aspetti:
 - i) l'individuazione degli eventi pericolosi;
 - ii) la coerenza dell'attribuzione in classi di gravità;
 - iii) la validità degli obiettivi di sicurezza;
 - iv) la validità, l'efficacia e la fattibilità delle norme di sicurezza e di qualsiasi altra condizione di sicurezza stabilita;
 - v) la dimostrazione che gli obiettivi di sicurezza, le norme di sicurezza e le altre condizioni in materia di sicurezza siano rispettati in modo continuativo;
 - vi) la dimostrazione che il processo utilizzato per elaborare le dimostrazioni di sicurezza risponde alle norme di sicurezza applicabili;
- f) verifica i processi applicati dalle organizzazioni per elaborare le dimostrazioni di sicurezza in relazione al nuovo sistema funzionale o alle modifiche che intendono apportare ai sistemi funzionali esistenti;
- g) stabilisce se sia necessaria una verifica della continuità della conformità;
- h) include qualsiasi attività di coordinamento con le autorità responsabili della sorveglianza della sicurezza della navigabilità aerea e delle operazioni di volo che risulti necessaria;
- i) provvede a notificare l'accettazione, eventualmente subordinata a condizioni, o il rifiuto, debitamente motivato, delle modifiche prese in esame.

3. L'introduzione della modifica oggetto dell'esame è subordinata alla sua accettazione da parte dell'autorità di vigilanza nazionale.

Articolo 10

Organizzazioni riconosciute

1. Quando decide di delegare a un'organizzazione riconosciuta lo svolgimento dei controlli regolamentari di sicurezza o degli esami di sicurezza ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, l'autorità di vigilanza nazionale si assicura che i criteri applicati ai fini della selezione dell'organizzazione fra quelle riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 550/2004 includano quanto segue:

- a) l'organizzazione riconosciuta ha già maturato esperienza in materia di valutazione della sicurezza di entità aeronautiche;
- b) l'organizzazione riconosciuta non partecipa simultaneamente alle attività interne nell'ambito dei suoi sistemi di gestione della sicurezza o della qualità;
- c) tutto il personale che partecipa alla realizzazione dei controlli regolamentari di sicurezza o degli esami di sicurezza è debitamente formato e qualificato a tal fine e soddisfa i criteri di qualificazione esposti all'articolo 11, paragrafo 3, del presente regolamento.

2. L'organizzazione riconosciuta accetta la possibilità di essere sottoposta a controllo da parte dell'autorità di vigilanza nazionale o di qualsiasi altro organismo che agisce per conto di quest'ultima.

3. Le autorità nazionali di vigilanza tengono un registro delle organizzazioni riconosciute incaricate di effettuare controlli regolamentari di sicurezza o esami di sicurezza per loro conto. I registri devono comprovare il rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Capacità di sorveglianza della sicurezza

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di vigilanza dispongano della capacità necessaria per garantire la sorveglianza della sicurezza di tutte le organizzazioni che operano sotto la loro supervisione, comprese le risorse sufficienti per dare esecuzione alle misure definite nel presente regolamento.

2. Le autorità nazionali di vigilanza effettuano e aggiornano, ogni due anni, una valutazione delle risorse umane necessarie all'esercizio delle loro funzioni di sorveglianza della sicurezza, basate sull'analisi dei processi previsti dal presente regolamento e sulla loro applicazione.

3. Le autorità nazionali di vigilanza assicurano che tutte le persone che partecipano ad attività di sorveglianza della sicurezza siano competenti a svolgere le funzioni loro assegnate. A questo proposito:

- a) definiscono e documentano il tipo di istruzione, di addestramento, le conoscenze tecniche e/o operative, l'esperienza e le qualificazioni necessarie per espletare le mansioni di ciascun incarico coinvolto nelle attività di sorveglianza della sicurezza nell'ambito della loro struttura;
- b) si assicurano che le persone che partecipano alle attività di sorveglianza della sicurezza nell'ambito della loro struttura ricevano una formazione specifica;
- c) provvedono a che il personale incaricato di effettuare controlli regolamentari di sicurezza, in particolare il personale di controllo delle organizzazioni riconosciute, soddisfi i criteri di qualificazione specifici stabiliti dall'autorità di vigilanza nazionale. Tali criteri riguardano:
 - i) la conoscenza e la comprensione delle prescrizioni relative ai servizi di navigazione aerea, alla gestione del flusso di traffico aereo nonché all'ATFM e all'ASM, rispetto alle quali possono essere effettuati controlli regolamentari di sicurezza;
 - ii) l'utilizzo delle tecniche di valutazione;
 - iii) le competenze necessarie per la gestione di un controllo;
 - iv) la dimostrazione della competenza dei controllori mediante valutazione o altri mezzi accettabili.

Articolo 12

Istruzioni di sicurezza

1. L'autorità di vigilanza nazionale pubblica istruzioni in materia di sicurezza quando ha constatato l'esistenza, nell'ambito di un sistema funzionale, di una condizione atta a compromettere la sicurezza e che richiede una reazione immediata.

2. Le istruzioni di sicurezza sono trasmesse alle organizzazioni interessate e contengono, almeno, le informazioni seguenti:

- a) l'individuazione della condizione che potrebbe compromettere la sicurezza;
- b) l'individuazione del sistema funzionale interessato;
- c) le misure che si rendono necessarie e la loro giustificazione;
- d) il termine entro il quale gli interventi necessari sono effettuati per conformarsi alla direttiva sulla sicurezza;
- e) la data d'entrata in vigore.

3. L'autorità di vigilanza nazionale trasmette una copia delle istruzioni di sicurezza alle altre autorità nazionali di vigilanza interessate, in particolare a quelle che partecipano alla sorveglianza della sicurezza del sistema funzionale nonché, come opportuno, alla Commissione, all'Agenzia europea della sicurezza aerea (EASA) e a Eurocontrol.

4. L'autorità di vigilanza nazionale verifica il rispetto delle istruzioni di sicurezza applicabili.

Articolo 13

Registri della sorveglianza della sicurezza

Le autorità nazionali di vigilanza conservano e mantengono l'accesso ad appositi registri concernenti i processi attuati ai fini della sorveglianza della sicurezza, comprese le relazioni di tutti i controlli regolamentari di sicurezza e altre registrazioni nel campo della sicurezza relative ai certificati, alle designazioni, alla sorveglianza della sicurezza delle modifiche apportate, alle istruzioni di sicurezza e al ricorso a organizzazioni riconosciute.

Articolo 14

Relazioni sulla sorveglianza della sicurezza

1. L'autorità di vigilanza nazionale redige una relazione annuale sulla sorveglianza della sicurezza nella quale illustra le misure adottate in applicazione del presente regolamento e contenente altresì informazioni sulle questioni seguenti:

- a) la struttura organizzativa e le procedure dell'autorità di vigilanza nazionale;
- b) lo spazio aereo posto sotto la responsabilità dello Stato membro che ha istituito o designato l'autorità di vigilanza nazionale e le organizzazioni che rientrano nell'ambito di sorveglianza di quest'ultima;
- c) le organizzazioni riconosciute incaricate di effettuare i controlli regolamentari di sicurezza;
- d) gli esistenti livelli di risorse dell'autorità;
- e) qualsiasi problema di sicurezza individuato attraverso i processi di sorveglianza della sicurezza attuati dall'autorità di vigilanza nazionale.

2. Gli Stati membri si avvalgono delle relazioni presentate dalle autorità nazionali di vigilanza ai fini dell'elaborazione della

relazione annuale da trasmettere alla Commissione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 549/2004.

3. La relazione annuale sulla sorveglianza della sicurezza è messa a disposizione degli Stati membri interessati, nel caso di blocchi di spazio aereo funzionali, nonché dei programmi o delle attività condotti in applicazione di accordi internazionali al fine di monitorare o controllare l'esecuzione della sorveglianza della sicurezza dei servizi di navigazione aerea, dell'ATFM e dell'ASM.

Articolo 15

Scambio di informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza

Le autorità nazionali di vigilanza adottano disposizioni per garantire una stretta cooperazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 550/2004 e scambiano tutte le informazioni utili a garantire la sorveglianza della sicurezza di tutte le organizzazioni che forniscono servizi o svolgono funzioni di dimensione transfrontaliera.

Articolo 16

Modifica del regolamento (CE) n. 2096/2005

L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento 2096/2005 è abrogato.

Articolo 17

Disposizione provvisoria

Gli Stati membri possono differire l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, fino al 1° novembre 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2007.

Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente

REGOLAMENTO (CE) N. 1316/2007 DELLA COMMISSIONE**dell'8 novembre 2007****relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM da VIIb a VIIk, VIII, IX e X e nelle acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2007.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2007.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca
e degli affari marittimi

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).

ALLEGATO

N.	65
Stato membro	Paesi Bassi
Stock	COD/7X7A34
Specie	Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)
Zona	da VIIb a VIIk, VIII, IX e X; acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1
Data	16.10.2007

REGOLAMENTO (CE) N. 1317/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2007

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽³⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 2 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2007.

Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 novembre 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	0,00	1104 23 10 9300	C10	EUR/t	0,00
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	0,00	1104 29 11 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	0,00	1104 29 51 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C10	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C10	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	C10	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C10	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	C10	EUR/t	0,00
1103 19 40 9100	C10	EUR/t	0,00	1107 10 11 9000	C10	EUR/t	0,00
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	0,00	1107 10 91 9000	C10	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	0,00	1108 11 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	0,00	1108 11 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	C10	EUR/t	0,00	1108 12 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 19 10 9000	C10	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 19 30 9100	C10	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 20 60 9000	C10	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 20 20 9000	C10	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	C10	EUR/t	0,00
1104 19 69 9100	C10	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	C10	EUR/t	0,00
1104 12 90 9100	C10	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	C10	EUR/t	0,00
1104 12 90 9300	C10	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	0,00
1104 19 10 9000	C10	EUR/t	0,00	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	0,00
1104 19 50 9110	C10	EUR/t	0,00	1702 30 91 9000	C10	EUR/t	0,00
1104 19 50 9130	C10	EUR/t	0,00	1702 30 99 9000	C10	EUR/t	0,00
1104 29 01 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	C10	EUR/t	0,00
1104 29 03 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	C10	EUR/t	0,00
1104 29 05 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	C10	EUR/t	0,00
1104 29 05 9300	C10	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	C10	EUR/t	0,00
1104 22 20 9100	C10	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	C10	EUR/t	0,00
1104 22 30 9100	C10	EUR/t	0,00	2106 90 55 9000	C14	EUR/t	0,00
1104 23 10 9100	C10	EUR/t	0,00				

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10: Tutte le destinazioni.

C14: Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera et del Liechtenstein.

INFORMAZIONI SULLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1891/2006 DEL CONSIGLIO E DEI REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE (CE) N. 876/2007 E (CE) N. 877/2007

L'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999, entrerà in vigore per la Comunità europea il 1° gennaio 2008. Pertanto il 1° gennaio 2008 entreranno in vigore anche i seguenti regolamenti:

- regolamento (CE) n 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 e il regolamento (CE) n. 40/94 allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali ⁽¹⁾,
- regolamento (CE) n. 876/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2245/2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari a seguito dell'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali ⁽²⁾,
- regolamento (CE) n. 877/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2246/2002 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) in seguito all'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 193 del 25.7.2007, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 193 del 25.7.2007, pag. 16.

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

AZIONE COMUNE 2007/720/PESC DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2007

che modifica l'azione comune 2004/570/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

Il testo dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, dell'azione comune 2004/570/PESC è sostituito dal seguente:

considerando quanto segue:

«2. Fatta salva la catena di comando, il comandante della forza dell'UE consulta l'RSUE e tiene conto degli orientamenti politici che questi gli fornisce su questioni aventi una dimensione politica locale, tranne qualora debbano essere prese urgentemente delle decisioni o sia fondamentale garantire la sicurezza operativa.

(1) Il 12 luglio 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/570/PESC ⁽¹⁾ (operazione ALTHEA).

3. Il comandante della forza dell'UE si tiene in collegamento con l'EUPM secondo le esigenze e consulta il capo della missione di polizia dell'UE sulle questioni di polizia.»

(2) Il 19 dicembre 2006 il Comitato politico e di sicurezza ha approvato raccomandazioni volte a garantire un coordinamento e una coerenza ottimali nelle situazioni in cui almeno due attori dell'UE operano nello stesso paese nel settore della gestione delle crisi, in particolare attraverso una più stretta consultazione tra il comandante della forza dell'UE e il rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) e tra il comandante della forza dell'UE e il capo della missione di polizia dell'UE.

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data di adozione.

(3) Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha approvato le summenzionate raccomandazioni per l'operazione Althea.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(4) L'azione comune 2004/570/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA

⁽¹⁾ GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.